

22 maggio 2020

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si ripropone una sintesi delle principali misure di sostegno e delle novità fiscali contenute nel Decreto Rilancio, in vigore dal 19 maggio (DL 34/2020).

<b>Argomento</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Versamento IRAP</b>	<p>Le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi nel 2019 (o nell'esercizio precedente a quello in corso al 19 maggio 2020) non superiore a € 250 milioni, non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019</p>
<b>Contributo a fondo perduto</b>	<p>A imprese e professionisti, esclusi i percettori dei 600 euro e i professionisti iscritti alle casse private, con ricavi o compensi, nel 2019 (o nell'esercizio precedente a quello in corso al 19 maggio 2020) non superiori a € 5 milioni spetta un contributo a fondo perduto, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 (rileva la data di effettuazione dell'operazione ai fini IVA) si sia ridotto di oltre un terzo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.</p> <p>L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale, variabile a seconda dell'ammontare dei ricavi (20%, 15% 10% rispettivamente per ricavi e compensi 2019 non inferiori a 400.000, 1 milione e 5 milioni) alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile 2019.</p> <p>L'ammontare del contributo è comunque riconosciuto, per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi da quest'ultime.</p> <p>Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF e IRES, non rileva altresì ai fini del rapporto previsto per le spese generali e gli interessi passivi deducibili (IRPEF e IRES) e non concorre alla formazione del valore della produzione netta IRAP.</p> <p>Gli interessati devono presentare apposita istanza in via telematica con modalità da stabilire</p>
<b>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito</b>	<p>A imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a € 5 milioni nel periodo d'imposta precedente spetta un credito d'imposta del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o</p>

	<p>all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.</p> <p>Il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.</p> <p>Il credito d'imposta è commisurato <b>all'importo versato nel periodo d'imposta 2020</b> con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.</p> <p>Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che <b>abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50%</b> rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente</p>
<p><b>Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici</b></p>	<p>È incrementata al 110% l'aliquota di detrazione spettante a fronte dei seguenti specifici interventi con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:</p> <p>a) interventi di <u>isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali</u> che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio);</p> <p>b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la <u>sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti</u> con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di microgenerazione (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito);</p> <p>c) interventi sugli edifici unifamiliari per <u>la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale</u> esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici).</p> <p>La fruizione della detrazione prevede 5 rate di pari importo</p>

<b>Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro</b>	Per le spese necessarie alla riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico spetta un credito di imposta del 60% delle spese (fino a € 80 mila) sostenute nell'anno 2020
<b>Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile</b>	<p>Il contribuente avente diritto alle detrazioni c.d. bonus casa, sismabonus, ecobonus, bonus facciate, per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, può optare, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito;</li> <li>• per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti</li> </ul>
<b>Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per l'emergenza epidemiologica</b>	Alle cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale, si applica l'aliquota IVA del 5%. Le cessioni di tali beni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall'IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta
<b>Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione</b>	<p>A imprese e professionisti, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore, spetta un credito d'imposta del 60% delle spese (fino a € 60 mila) sostenute fino al 31 dicembre 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione</p>
<b>Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi</b>	I termini per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, sono prorogati dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020
<b>Sospensione versamenti e ritenute</b>	I versamenti delle ritenute scadenti il 31 maggio in base alle precedenti sospensioni vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020
<b>Giustizia tributaria e contributo unificato</b>	Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato
<b>Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni</b>	Riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate, fino a un max. di tre rate annuali di pari

	importo, a decorrere dal 30 settembre 2020. Entro lo stesso termine, vanno effettuati la redazione e il giuramento della perizia
<b>Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri</b>	Prorogata fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni ex art. 2 c. 6 D.Lgs. 127/2015 agli operatori che non sono in grado di dotarsi, entro il termine originale del 1° luglio 2020, di un registratore telematico o di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'AE. Resta fermo l'obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'AE i dati dei corrispettivi giornalieri
<b>Lotteria dei corrispettivi</b>	I termini sono ulteriormente prorogati dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021
<b>Rinvio bozze precompilate dei documenti IVA</b>	L'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'AE è rinviato alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021
<b>Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle e-fatture</b>	È rinviata al 1° gennaio 2021 l'introduzione della procedura di integrazione da parte dell'AE dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SDI che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta
<b>Rimessione in termini e sospensione versamento importi richiesti a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni</b>	Rimessione nei termini per i contribuenti in relazione ai pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata. I versamenti di cui sopra possono essere effettuati: - in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020; - in 4 rate mensili, di pari importo, a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ogni mese
<b>Sospensione compensazioni credito d'imposta e debito iscritto a ruolo</b>	Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo
<b>Incremento limite annuo dei crediti compensabili tramite Mod. F24</b>	Viene elevato da € 700.000 a € 1 milione il limite annuo dei crediti compensabili attraverso la compensazione, o rimborsabili in conto fiscale
<b>Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)</b>	L'intervento ha la principale finalità di introdurre misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA per tenere debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza sanitaria causati dalla diffusione del Covid-19 anche attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi Indici. Differiti i termini per l'approvazione degli ISA e per la loro integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione

<b>Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero crediti d'imposta</b>	Proroga al 16 settembre 2020 per il versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l'art. 15 D.Lgs. 218/97. La sospensione si applica agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020
<b>Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione</b>	Sono introdotte una serie di modifiche all'art. 68 DL 18/2020, relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione. In particolare, è differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale della sospensione
<b>Proroga atti di accertamento</b>	Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali. La proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020. Viene disposto l'invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, prevedendo altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi
<b>Cumulabilità sospensione termini processuali e sospensione nell'accertamento con adesione</b>	La sospensione dei termini processuali (art. 83 c. 2 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) è cumulabile con quella del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione
<b>Ampliamento platea contribuenti con Mod. 730</b>	Per il 2020, si prevede la possibilità di presentazione del Mod. 730 nella modalità "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio
<b>Tax credit vacanze</b>	Per il 2020 alle famiglie con ISEE non superiore a € 40.000 spetta un bonus di €500 (€ 300 le famiglie composte da due persone; € 150 euro per i singoli), da utilizzare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 nelle strutture ricettive come alberghi, agriturismi e bed & breakfast
<b>Esenzioni IMU per il settore turistico</b>	Viene abolito il versamento della prima rata IMU in scadenza al 16 giugno 2020, a condizione che i possessori siano anche gestori delle attività, per: - immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, termali; - immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (es. agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast)
<b>Esonero TOSAP per i pubblici esercizi</b>	I pubblici esercizi, titolari di concessioni o di autorizzazioni per l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa

	per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dal relativo canone
<b>Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari</b>	Per il 2020, il credito di imposta viene concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati entro il limite massimo di € 60 milioni
<b>Diritti doganali</b>	I pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020 sono prorogati di 60 giorni, senza sanzioni e interessi
<b>Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa</b>	Sono eliminate le clausole di salvaguardia che, dal 1° gennaio del 2021, avrebbero dovuto prevedere incrementi automatici delle aliquote IVA del 10 e del 22% e di quelle in materia di accisa su alcuni carburanti